



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI PRATICI
VALUTATIVI (TPV) PREVISTI DAI CORSI DI LAUREA IN FARMACIA E
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE [CLASSE LM-13]
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE**

L'Azienda USL Toscana Centro (di seguito "Azienda"), con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, codice fiscale 0659381048, rappresentata legalmente dal Direttore di Staff della Direzione Amministrativa, Dott.ssa Arianna Tognini, delegata alla firma della presente convenzione con delibera n. 459 del 30/04/2026;

E

L'Università degli Studi di Firenze (di seguito "Università"), con sede in Firenze, piazza San Marco 4, C.F. IT09127680480, rappresentata dalla Magnifica Rettore Prof.ssa Alessandra Petrucci, nella Sua qualità di Rettore e rappresentante legale, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto giusto Delibera del Senato Accademico assunta in data 21/04/2026 e del Consiglio di Amministrazione assunta in data 29/04/2026;

PREMESSO CHE

- La legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- Il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, rubricato "Modifiche al regolamento recante

norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", prevede che il tirocinio ha natura formativa in quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, e può essere riconosciuto in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU);

- La legge 163/21 definisce la laurea abilitante per i corsi di laurea magistrale della classe LM-13 - Farmacia e Farmacia industriale;
- il D.L. del 5 luglio 2022, n. 651, recante "Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista – Classe LM-13" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163) e in particolare l'articolo 2, comma 1, che prevede che "il tirocinio pratico-valutativo (TPV) è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
- il D.M. 10 ottobre 2022, n. 1147, definisce, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, l'ordinamento della classe del corso di laurea magistrale a ciclo unico in "Farmacia e farmacia industriale", a modifica della LM-13 Classe delle lauree magistrali in Farmacia e Farmacia industriale contenuta nella tabella allegata al decreto ministeriale 16 marzo 2007 di determinazione delle classi di laurea magistrale, come modificata dal decreto interministeriale 5 luglio 2022, n. 651;
- il Decreto Ministeriale n. 1649 del 19-12-2023 relativo alle Classi di Laurea Magistrale e Magistrale a Ciclo Unico ha confermato la modifica alla Classe LM-13 come introdotta dal D.M. 10 ottobre 2022 n. 1147;

- il Protocollo in materia di Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV) del 5 ottobre 2023, sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato D.I. n. 651/2022, dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), sentiti in Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza delle Scienze del Farmaco e in particolare l'art 2, comma 1 che prevede che "Il tirocinio in farmacia ha la finalità di fornire allo studente le conoscenze pratiche necessarie ad un esercizio corretto della professione in farmacia nel quadro della normativa vigente, dei principi e delle regole previsti dal Codice Deontologico, anche sulla base di argomenti specifici per la farmacia di comunità e la farmacia ospedaliera".
- l'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", statuisce che i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori". I soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente;
- il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa di cui alla Legge 12 marzo 1990, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

CONSTATATO CHE

- l'Università degli Studi di Firenze intende offrire il tirocinio pratico-valutativo (TPV) richiesto agli studenti dei Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe LM-13) previsto dalla legge 163/2021 in accordo con la normativa comunitaria e nazionale vigente

(Direttiva CEE 2005/36/CE e successive modifiche);

- il Dipartimento del Farmaco dell'Azienda Usl Toscana centro intende aderire alla presente Convenzione e quindi mettere a disposizione le proprie strutture per far svolgere il tirocinio pratico-valutativo (TPV) agli studenti dei Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe LM-13).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art 1 – Oggetto

1. Il presente atto disciplina i rapporti tra l'Università e l'Azienda relativamente alle procedure da adottare per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) previsto dal Decreto Interministeriale n. 651 del 5 luglio 2022 per gli studenti dei Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe LM-13).
2. L'attività svolta nell'ambito del tirocinio pratico-valutativo (TPV) non costituisce premessa per un rapporto di lavoro fra il tirocinante e la Farmacia ospitante né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

Art 2 – Strutture

1. Il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) potrà svolgersi, previa valutazione delle condizioni assistenziali e organizzative da parte dei coordinatori all'uopo individuati nella figura del Dipartimento del Farmaco dell'Azienda Usl Toscana centro, presso le strutture operative afferenti al Dipartimento del Farmaco come da organigramma aziendale, che risultano essere idonee in termini di requisiti

strutturali e di personale assegnato.

Art. 3 – Durata e sostenibilità del Tirocinio pratico-valutativo (TPV)

1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 44, comma 2, lett. b), della direttiva 2005/36/CE, l'attività di Tirocinio pratico-valutativo (TPV) ha una durata di sei mesi, anche non continuativi, in ogni caso non inferiori a un mese, da svolgersi presso una Farmacia di comunità e/o una Farmacia ospedaliera.

2. L'attività di tirocinio è svolta per non più di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui fino a 450 da svolgersi presso una Farmacia ospedaliera, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari (CFU).

3. La presenza in Farmacia avviene nei giorni in cui la farmacia presta servizio e con l'assistenza del Tutor professionale.

4. Il Direttore della farmacia ospedaliera o dei servizi farmaceutici territoriali propone al Responsabile TPV di cui al successivo art. 4 comma 4 per ogni tirocinante, tra il proprio personale abilitato alla professione di farmacista e iscritto all'Ordine professionale con almeno due anni di attività professionale, il responsabile delle attività di tirocinio (Tutor professionale). Il Tutor professionale ha il compito di seguire e assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale, garantendo l'osservanza delle modalità di svolgimento del tirocinio per tutta la durata dello stesso. Il Tutor professionale svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. seguire lo studente nel tirocinio ed interagire con il Tutor accademico per il miglior espletamento del tirocinio medesimo;
- b. concordare con il tirocinante l'orario giornaliero del tirocinio in farmacia, le eventuali variazioni dell'orario e le modalità pratiche di svolgimento;

- c. curare e accertare che il tirocinio sia svolto in modo appropriato;
 - d. certificare sul “Diario del tirocinante” l’effettivo impegno orario del tirocinante e una valutazione complessiva delle attività svolte.
5. Il numero di tirocinanti accolti dalla Farmacia è pari al rapporto massimo di un tirocinante per ogni farmacista tutor.
6. Il Tutor professionale è tenuto a compilare il questionario di valutazione dell’esperienza di tirocinio predisposto e gestito dall’Università.

Art. 4 – Attivazione del tirocinio

1. Il tirocinio pratico valutativo è attivato secondo il seguente percorso e modalità:
- a. L'Università definisce per i Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe LM-13) il piano formativo che gli studenti dovranno seguire in sede di tirocinio.
 - b. L'Università di concerto con l'Azienda definisce:
 - il numero di studenti dei Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe LM-13) che dovranno svolgere i Tirocini Pratici Valutativi (TPV), in ciascuna delle Strutture/Presidi sopra menzionati, in modo da rispettare gli obiettivi formativi per quell’anno di corso e nei limiti della capienza delle Strutture/Presidi Sanitari. Si precisa che il numero dei tirocinanti da accogliere potrà variare sulla base delle contingenze logistiche e lavorative;
 - il numero di ore totali di Tirocini Pratici Valutativi (TPV), per ciascuno studente (in ogni caso sempre pari o inferiore a 450 ore).

2. L'Università predispone gli elenchi dei nominativi degli studenti che dovranno svolgere i Tirocini Pratici Valutativi (TPV) nei vari Strutture/Presidi, di cui all'art. 2. I nominativi dovranno essere comunicati almeno 30 giorni prima dell'inizio del tirocinio.
3. L'Università provvede alla comunicazione all'INAIL dell'avvio del Tirocinio Pratico Valutativo, in mancanza della quale il tirocinio non potrà essere attivato.
4. I Tirocini Pratici Valutativi (TPV) saranno gestiti e coordinati da un Dirigente della Azienda Usl Toscana centro individuato dal Direttore del Dipartimento del Farmaco.
5. Il coordinatore dei Tirocini Pratici Valutativi (TPV), su proposta del Direttore Area Farmaco o del Direttore servizi farmaceutici territoriali di cui al precedente art. 3 comma 2, assegna il tutor responsabile della certificazione del tirocinio (tutor professionale) presso la Struttura/Presidio a ogni studente in tirocinio pratico valutativo. Il responsabile della certificazione del tirocinio assegna lo studente ai tutor individuati nel personale strutturato della Struttura/Presidio che si alternano in relazione ai turni di lavoro o alle specifiche attività. Ogni tutor è responsabile, durante lo stesso turno di servizio, dello studente preso in carico di tutoraggio.
6. I tutor abbinati agli studenti danno evidenza delle presenze dei tirocinanti e delle attività svolte.
7. Lo studente riceve un libretto di tirocinio pratico valutativo in formato digitale predisposto attraverso un software informatico validato dalla FOPI al fine di attestare il corretto svolgimento del TPV in farmacia. Il tutor professionale certifica sul diario del tirocinante l'effettivo impegno orario, verifica periodicamente le ore svolte, trascrive una sintesi periodica dell'attività svolta e una valutazione

complessiva delle attività svolte.

Art. 5 – Crediti formativi dei Tutor professionali

1. Ai sensi di quanto deliberato con Delibera GRT n. 1306 del 21/11/2022, si specifica che il tutor professionale che segue lo studente nel Tirocinio pratico valutativo (TPV) matura il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ECM ogni 15 ore di attività.

Art. 6 – Diritti e doveri dello studente in tirocinio

1. Lo studente durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a:
 - a. indossare il camice bianco e l'apposito cartellino di riconoscimento, che lo identifichi al pubblico come tirocinante;
 - b. rispettare l'orario di presenza concordato con il tutor, avvisandolo tempestivamente in caso di assenza improvvisa o duratura, nonché in caso di sospensione o fine anticipata del percorso di tirocinio;
 - c. attenersi alle disposizioni vigenti nella farmacia e impartite dal tutor professionale, con particolare riferimento alle prescrizioni del Codice di comportamento dei dipendenti del soggetto ospitante, alle norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - d. aggiornare il Diario di tirocinio con le ore e le attività svolte;
 - e. conoscere le indicazioni e le avvertenze riportate nel documento sulla sicurezza (DVR) scaricabile dal sito aziendale del soggetto ospitante;
 - f. mantenere la necessaria riservatezza sui dati, le informazioni e le conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio nel rispetto della vigente normativa;
 - g. informare immediatamente il tutor di riferimento non appena sia accertato

il proprio stato di gravidanza, in modo che siano immediatamente messe in atto le misure a tutela delle lavoratrici in gravidanza e/o madri come previsto dal D.Lgs. 151/2001.

2. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

Art. 7 – Responsabilità civile

1. L'Università si fa carico di idonee coperture assicurative per responsabilità civile degli studenti per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel corso delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 8 – Coperture assicurative

1. Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea e ai Corsi di laurea magistrale sono assicurati per infortuni dall'INAIL ai sensi di quanto previsto dal DPR 1124/1965 e s.m.i. nonché da polizza infortuni stipulata dall'Ateneo con primaria compagnia assicurativa.

2. Sono comprese nella tutela assicurativa le attività a carattere istituzionale didattiche e pratiche, i tirocini, le esercitazioni pratiche purché correlate ai programmi di studio e opportunamente autorizzate e certificate.

3. Al fine di soddisfare le esigenze correlate agli adempimenti INAIL, l'Università si fa carico di procedere con apposite comunicazioni di contenuto sintetico, finalizzate alle garanzie assicurative.

Art. 9 Sorveglianza sanitaria e formazione in materia di sicurezza nei

luoghi di lavoro

1. L'Università provvede agli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti per gli studenti che svolgono il tirocinio presso le strutture indicate, in base alle risultanze della propria valutazione dei rischi.
2. In particolare l'Università provvede:
 - a. alla Formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro della durata di 4 ore (formazione generale) più la formazione specifica per rischio elevato relativa alle attività svolte presso le proprie sedi, in ottemperanza a quanto disposto dall'Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011 ex art. 37 comma 2 del D. Lgs. N. 81/2008; essa dovrà aver luogo prima dell'attivazione del tirocinio e dovrà essere ultimata prima dell'inizio dello stesso;
 - b. alla sorveglianza sanitaria degli studenti che viene effettuata in relazione alla valutazione dei rischi delle attività svolte presso le proprie sedi;
 - c. a garantire il rispetto della tutela delle lavoratrici gestanti e puerpere in gravidanza e/o madri come previsto dal D.Lgs. 151/2001;
 - d. alle attività di comunicazione/denuncia infortunio all'INAIL e a concordare con i rispettivi servizi di prevenzione e protezione e Medici Competenti per gli eventuali adempimenti in caso di infortunio di tipo biologico.
 - e. ad avviare a tirocinio solo gli studenti che risultino aver già svolto la formazione in materia di salute e sicurezza individuata alla lettera a) e aver effettuato la visita medica di cui alla lettera b)
3. L'Azienda provvede a

- a. ottemperare agli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., fornire i necessari ed gli appropriati dispositivi di protezione individuale (DPI) e verificare l'immunità, acquisita o naturale, nei confronti delle patologie infettive individuate dal piano nazionale prevenzione vaccinale del Ministero della Salute per tempo vigente. le richieste coperture vaccinali
- b. a garantire il rispetto della tutela delle lavoratrici gestanti e puerpere in gravidanza e/o madri come previsto dal D.Lgs. 151/2001 e s.m.i. ;
- c. L'Azienda, anche ai sensi dell'art.1 comma 725 della L. 234/2001, provvede ad integrare, se ritenuto necessario in base alla propria valutazione dei rischi, la formazione specifica e la sorveglianza sanitaria di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 2; si dà atto che le attività previste nell'ambito dei tirocini da svolgere presso le strutture ATC non prevedranno l'esposizione a radiazioni ionizzanti.

Art. 10 Infortuni

1. Lo studente tirocinante, in caso di infortunio, dovrà avvisare il tutor accademico e il tutor di tirocinio e seguire la procedura aziendale che sarà comunicata allo studente dal tutor professionale all'inizio del tirocinio.
2. Lo studente dovrà poi immediatamente attivarsi per inviare una mail all'Università, nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore dall'infortunio, ai competenti uffici dell'Ateneo al seguente indirizzo email segnalazione.infortuni@unifi.it, inserendo in copia conoscenza anche il tutor universitario, ciò al fine di effettuare le denunce necessarie entro i tempi previsti dalla normativa vigente. Tale comunicazione dovrà essere corredata della copia

del referto medico di infortunio rilasciato dal Pronto Soccorso, comprensivo dell'eventuale certificazione a uso INAIL contenente diagnosi e prognosi.

3. In caso di esposizione a conclamata o sospetta malattia trasmissibile durante il periodo di tirocinio, si applica allo studente la specifica procedura aziendale.

4. In tutti i casi di infortunio, quale ne sia la causa, lo studente informa il Tutor professionale ed il Tutor accademico; a quest'ultimo compete la segnalazione ai competenti uffici dell'Ateneo. La segnalazione viene annotata nel registro infortuni alla stessa stregua degli infortuni con prognosi inferiore a 3 giorni.

Art. 11 – Trattamento dati

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali rilevanti per la corretta gestione del trattamento e, nello specifico, il Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e il D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") novellato dal D. Lgs. 101/2018 ("Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679"), unitamente ai Provvedimenti dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

2. Ai fini della stipula e dell'esecuzione della presente Convenzione quadro ciascuna Parte agirà in qualità di Titolare autonomo del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 24 del GDPR.

3. L'Università fornirà al tirocinante l'informativa denominata "Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") per il trattamento dei dati personali dei soggetti che intendono attivare e svolgere tirocini curriculari od extracurriculari presso l'Azienda USL Toscana Centro,

consultabile sul sito dell'Ateneo all'indirizzo

https://www.uslcentro.toscana.it/images/banners/TPX_5029_privacy_locandina.pdf

4. In particolare su esplicita richiesta del tirocinante, i dati personali dello stesso sono comunicati dall' Università al Soggetto ospitante, ai sensi dell'art. 96 D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

5. Il Soggetto Ospitante tratterà i suddetti dati personali esclusivamente per le finalità di tirocinio previste nella presente Convenzione quadro e si impegna a fornire agli interessati una propria informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

6. Qualora il Tirocinante tratterà dati personali il Soggetto Ospitante si impegna altresì a nominare lo stesso Persona Autorizzata al trattamento ai sensi dell'art. 29 GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

7. Seguono i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD):

Per il soggetto ospitante:

Titolare del Trattamento dati è l'Azienda USL Toscana Centro, sede legale in Piazza Santa Maria Nuova, 1, 50122 Firenze, contattabile all'indirizzo mail direttore.generale@uslcentro.toscana.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile all'indirizzo responsabileprotezionedati.uslcentro@postacert.toscana.it

Per la parte Università:

Titolare del trattamento è la Rettrice quale rappresentante legale è contattabile agli indirizzi e-mail urp@unifi.it, pec ateneo@pec.unifi.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile agli indirizzi e-mail privacy@adm.unifi.it, pec protezionedati@pec.unifi.it

Art. 12 – Durata e recesso

1. Il presente atto entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 1° novembre 2031 con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula.

2. Eventuali modifiche o integrazioni alla presente convenzione, in adeguamento a mutamenti normativi, ovvero in conseguenza di verificate esigenze sanitarie, organizzative e funzionali, possono essere concordate tra le parti con semplice nota formale, rispettivamente sottoscritta digitalmente e trasmessa mediante posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

- per l'Università saluteumana@pec.unifi.it
- per l'Azienda formazione.uslcentro@postacert.toscana.it

3. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante hanno facoltà di recedere, con un preavviso scritto di almeno tre mesi, unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante PEC ai suindicati indirizzi.

4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

5. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

6. Si dà atto che per l'attivazione della presente convenzione non consegnerà a

carico di ciascuna delle parti alcun onere finanziario a favore dell'altro.

Art. 13 – Spese di bollo e di registro

1. Le spese di bollo sono a carico dei contraenti con ripartizione in parti uguali.
2. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa Parte 1, Allegato A, DPR 642/1972, e verrà assolta in modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, dall'Università in forza Pag. 15 a 16 dell'autorizzazione del Ministero delle Finanze - Direzione Regionale delle Entrate - rilasciata il 18 novembre 1999 prot. n. 1000079/1999 e dall'Azienda in forza dell'autorizzazione del Ministero delle Finanze - Direzione Regionale delle Entrate Ufficio Territoriale Firenze 1 - rilasciata il 04/12/2015 prot. n. 104296.
3. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 30 giugno 1986 n. 131 e dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, dello stesso decreto, a cura e spese della parte richiedente.

Art. 14 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto le parti cercheranno tutte le possibili soluzioni extra-giudiziali di conciliazione. Qualora non si potesse addivenire a una amichevole composizione della controversia, le parti riconosceranno come competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 15 – Norma finale

1. Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale

attraverso l'utilizzazione della casella PEC, ai seguenti indirizzi:

- Azienda USL Toscana Centro:

formazione.uslcentro@postacert.toscana.it

- Università degli Studi di Firenze: saluteumana@pec.unifi.it

Letto, approvato e sottoscritto

p. USL Toscana Centro

Il Direttore Staff Direzione Amministrativa

Dott.ssa Arianna Tognini

p. L'Università degli Studi di Firenze

La Rettrice

Prof.ssa Alessandra Petrucci